SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 febbraio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2009, n. **12**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
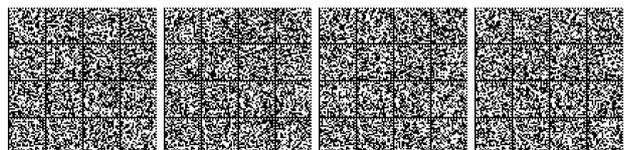
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. – *(Interventi di cooperazione allo sviluppo).* – 1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

4. È autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.

5. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1, per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.

6. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «nei territori» *sono inserite le seguenti:* «o nell'alto mare»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma»;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso;

al secondo periodo, dopo le parole: «o fermo» *sono inserite le seguenti:* «ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere» *e le parole:* «comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 5 e 6».

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «763.135.522 per l'anno 2009» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2047):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e Ministro degli affari esteri (FRATTINI), Ministro della difesa (LA RUSSA), Ministro dell'interno (MARONI), Ministro della giustizia (ALFANO) e Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 31 dicembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 5 gennaio 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 15 e 20 gennaio 2009.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2009 e approvato il 21 gennaio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1334):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 gennaio 2009.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 gennaio 2009.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 29 gennaio 2009; il 3, 10 e 12 febbraio 2009.

Esaminato in aula e approvato il 18 febbraio 2009.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

09G0020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20000/Area II (EE.LL.) del 29 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea, annualità 2007 e 2008. (Decreto n. 60/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 3093 del 20 giugno 2008, che modifica la decisione C(2007) 5833 con la quale è stato adottato il programma operativo «INTERACT 2007-2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Viste le note prot. n. 17184 del 6 agosto 2008 e prot. n. 21430 del 16 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi piani finanziari allegati, con le quali si richiama che per il programma «INTERACT 2007-2013» non è prevista preallocazione di risorse comunitarie e che la parte italiana del programma prevede una quota nazionale pubblica di 631.669 euro, comprese le risorse per l'assistenza tecnica, cui corrisponde un importo indicativo del FESR di euro 3.579.458;

Considerato che, in base a quanto rappresentato dal predetto Ministero, il Comitato di sorveglianza del programma ha deciso che il contributo nazionale pubblico a carico degli Stati partecipanti deve essere versato in sette rate annuali a partire dal 2007, in favore dell'Autorità di certificazione del programma;

Tenuto conto della necessità di procedere all'assegnazione delle risorse di parte nazionale pari a 90.239 euro, per ciascuna delle annualità 2007 e 2008, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma operativo «INTERACT 2007-2013», di cui in premessa, è pari ad euro 90.239 per l'annualità 2007 e ad euro 90.239 per l'annualità 2008.

2. Le predette quote, relative alle annualità 2007 e 2008, sono erogate dal Fondo di rotazione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

3. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 67

09A01832

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 gennaio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Cliniche moderne S.p.a.». (Decreto n. 7)**.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di «Italia lavoro S.p.a.», dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 18 luglio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla «Cliniche moderne S.p.a.»;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di quindici lavoratori in forza presso la suddetta società, per il periodo dal 21 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008» integrato dal modello «CIGS/SOLID-1»), datata 24 settembre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di quindici lavoratori (di cui quattro part time), occupati presso la sede di Latina, via XXI Aprile n. 2, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2008, senza pagamento diretto da parte dell'INPS;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 27 gennaio 2009 e vista l'ulteriore documentazione acquisita nel corso dei predetti accertamenti, consistente, in particolare, nell'elenco del personale interessato alle sospensioni dal lavoro;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regio-

ne Lazio in data 18 luglio 2008, in favore del personale della «Cliniche moderne S.p.a.», con sede legale in Latina, viale XXI Aprile n. 2, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per quindici lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco, composto da trentacinque nominativi dei dipendenti coinvolti nel sistema delle rotazioni periodiche, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento ai lavoratori anticipato dalla società predetta.
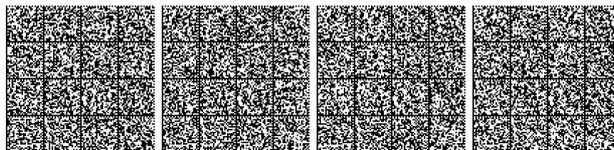
Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile di quindici lavoratori per l'intero periodo richiesto, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad «Italia lavoro S.p.a.» l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., «Italia lavoro S.p.a.», la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da «Italia lavoro S.p.a.», ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad «Italia lavoro S.p.a.» ed alla regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, «Italia lavoro S.p.a.», quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad «Italia lavoro S.p.a.» le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di «Italia lavoro S.p.a.» sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore regionale: BUONOMO

09A01833
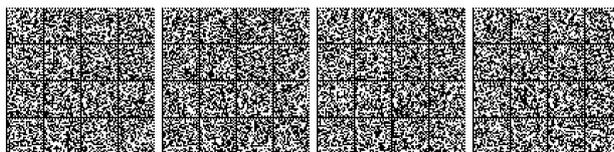
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2009.

Iscrizione della denominazione «Zafferano di Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009, la denominazione «Zafferano di Sardegna» riferita alla categoria degli altri prodotti dell'Allegato I (spezie), è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento(CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Zafferano di Sardegna», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 febbraio 2009

Il Capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP "Zafferano di Sardegna"

Art. 1
Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) "Zafferano di Sardegna" è riservata allo zafferano essiccato in stimmi o fili proveniente dalle coltivazioni di *Crocus sativus L.* rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

Lo "Zafferano di Sardegna", Iridacea geofita, perenne, è una pianta erbacea, alta circa 15 cm, formata da un apparato ipogeo (bulbo-tubero), da foglie e fiori con le seguenti caratteristiche:

- *bulbo-tuberi* - tunicati di forma subovoidale, compressi alla base, conico-rotondati ed appiattiti all'apice, carnosi, internamente di colore bianco, ricoperti da tuniche reticolate a fibre sottili, brune ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forme di guaine membranose. Il peso oscilla dai 0,5 ai 25 gr; l'altezza da 1 a 5 cm e la larghezza tra 0,5 e 4 cm.
- *foglie* strette, lineari, allungate e di colore verde intenso, avvolte da una spata biancastra costituita da 3-4 strati di tuniche. Il margine è intero e appena papilloso con uno sviluppo di 60-70 cm. di lunghezza e una larghezza media compresa tra 2-3 mm. Sono presenti in numero di 3-7.
- *perigonio* campanulato, violaceo con striature più scure, di forma tubulosa a fauce dilatata in alto da cui emergono sei tepali (tre interni e tre esterni) di colore rosso violaceo e lunghezza compresa tra i 4 ed i 5,6 cm, sono per lo più solitari oppure in numero di due o tre, raramente cinque, ciascuno avvolto da 1 o 2 spate.
- *stimmi* interi, trifidi di colore rosso scarlatto, si presentano in numero di 3, con una lunghezza tra 1,4 e 4,8 cm ed un peso compreso tra 0,02 e 0,055 gr, sporgenti dalle lacinie perigoniali.

Lo "Zafferano di Sardegna" D.O.P. ai fini dell'immissione in commercio deve essere classificato nella categoria "zafferano in stimmi o fili ": e presentare le seguenti caratteristiche organolettiche: colore rosso brillante dato dal contenuto di crocina, aroma molto intenso derivante dal contenuto di safranale e gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina .

Categoria	Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di crocina a circa 440 nm su base secca	Potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca	Potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbenza a circa 330 nm su base secca
I	≥ 190	≥70	Da 20 a 50

Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione o adulterazione.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione dello "Zafferano di Sardegna" D.O.P. comprende il territorio dei Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.
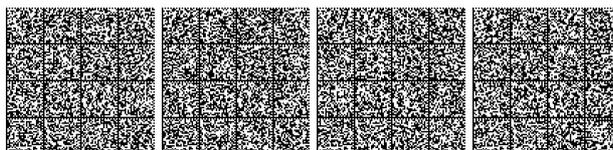
Art. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

La Denominazione d'Origine Protetta "Zafferano di Sardegna" è riservata esclusivamente allo Zafferano coltivato in pieno campo secondo le tecniche sottoelencate.
Il terreno deve essere sciolto e ben drenato. La sua preparazione inizia con una sistemazione superficiale seguita da un'aratura a 30–40 cm, da un'erpicatura e assolcatura.
E' ammessa la concimazione che deve avvenire con l'impiego di fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica apportando 300-400 q.li/ha di letame maturo distribuito nell'autunno precedente l'impianto. L'arricchimento del terreno di elementi nutritivi è consentito facendo precedere l'impianto dello Zafferano con una leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.).
Il controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente attraverso interventi manuali di zappatura sulla fila affiancati da quelli meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di sostanze chimiche. Tali interventi devono essere eseguiti in autunno, prima e/o dopo la fioritura, e in primavera.
La messa a dimora dei bulbo-tuberi deve essere realizzata nel periodo compreso tra il 1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli alla profondità di 15-20 cm. I sesti d'impianto devono essere caratterizzati da una distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di almeno 30 cm. I bulbo-tuberi, di provenienza dalle zone indicate al precedente articolo 3, devono essere selezionati, scartando quelli che presentano malformazioni, lesioni ed evidenti sintomi di avversità fitopatologiche.
La fioritura avviene in un arco di tempo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre e si protrae per circa 15-20 gg. I fiori devono essere raccolti a partire dalle prime ore del giorno quando sono ancora chiusi o leggermente aperti. La raccolta deve essere eseguita con un taglio praticato alla base del perigonio. I fiori devono, quindi, essere adagiati in sottili strati, senza alcuna compressione, dentro ceste e conservati in locali areati.
La coltivazione ha una durata di 4 anni ed il bulbo – tubero non può essere reimpiantato sullo stesso terreno prima di 4 anni.
I valori massimi di resa annua dello Zafferano di Sardegna essicato sono pari a 15 Kg. per ettaro, mentre quelli dello Zafferano di Sardegna fresco sono pari a 75 Kg. per ettaro.
Lo "Zafferano di Sardegna" DOP deve essere ottenuto attraverso un processo di lavorazione, da realizzarsi nel giorno di raccolta, che si articola nelle seguenti fasi:

a) separazione degli stimmi dalle restanti parti del fiore (perigonio e stami); tale operazione deve essere eseguita con molta cura ed esperienza, in modo che gli stimmi non subiscano troppe manipolazioni né presentino, nel prodotto finito, residui del fiore. Essa deve essere realizzata aprendo i fiori e recidendo lo stilo poco più in alto dell'attaccatura degli stimmi, facendo attenzione a non dividerli. Per rendere il prodotto puro, si provvede ad eliminare la parte biancastra che tiene uniti gli stimmi allo stilo.
b) Essiccazione degli stimmi; deve essere eseguita dopo aver distribuito gli stimmi su dei supporti di legno e/o carta attraverso la loro esposizione a sorgenti di calore blando, in modo che il processo avvenga lentamente, fino al punto in cui gli stimmi si spezzano
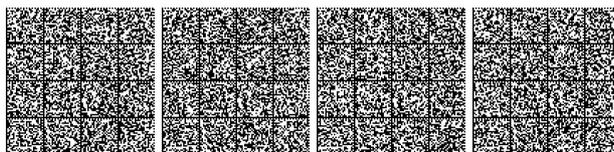
facilmente con frattura netta. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento: solare o in forni o essiccatoi elettrici. Per tale processo la temperatura della fonte di calore è compresa tra i 20 ed i 45 °C.

c) Prima dell'essicazione degli stimmi è consentita la pratica dell'umettamento degli stimmi con olio extra vergine d'oliva prodotto in Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con delicatezza con i polpastrelli delle dita unti; la quantità di olio per questa operazione è compreso tra 0,1 ml e 1,5 ml per 100 gr di prodotto.

Lo "Zafferano di Sardegna" D.O.P. deve essere coltivato, raccolto, lavorato e confezionato nella zona di produzione indicata all'articolo 3.

Art. 6
Legame con l'ambiente

Le caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone della Sardegna, unite a tradizionali tecniche di coltivazione e lavorazione tramandate nei secoli di padre in figlio, consentono di ottenere un prodotto con peculiarità organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili.
Da un'attenta analisi qualitativa dello zafferano prodotto in Sardegna è stato, infatti, riscontrato che il contenuto medio di crocina (l'elemento al quale è collegato il potere colorante dello zafferano), picrocrocina (l'elemento al quale sono riconducibili gli effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento al quale sono associate le proprietà aromatizzanti) è notevolmente superiore alla norma.
Queste peculiari caratteristiche del prodotto "Zafferano di Sardegna" DOP esprimono in realtà il forte legame con il territorio di origine, particolarmente vocato, sia per le sue potenzialità umane che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben prospera una pianta che, come si è soliti affermare, "timit su frius e cikat su kallenti"(teme il freddo e cerca il caldo).
Il clima della zona di coltivazione dello zafferano, è tipicamente mediterraneo, con piogge concentrate nel periodo autunno- invernale, generalmente mite, mentre le estati sono calde e aride.
La temperatura media invernale è di 11,3 °C, mentre quella estiva risulta di circa 24°C, con una media annuale di 17,6 °C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate.
Il 95% degli apporti idrici annuali, che ammontano a circa 560 mm, è dovuto a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua delle piogge è notevolmente irregolare, presentando un picco di 196 mm durante la stagione invernale ed un assenza quasi totale (21mm) nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente a 51.
I terreni destinati alla coltivazione dello zafferano sono di ottima fertilità. Si tratta in gran parte di terreni di origine alluvionale profondi (vertisuoli) a tessitura franco sabbiosa-argillosa, permeabili, privi o con ridotta percentuale di scheletro e con un ottima capacità di ritenzione idrica.
Lo zafferano di Sardegna deve le sue peculiarità, oltre agli aspetti pedoclimatici della zona di produzione alle tecniche agronomiche e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate nelle diverse fasi del processo produttivo.
In particolare già dalla fase di avvio della coltura e a partire dalla selezione del materiale di propagazione oggetto di attenta e meticolosa selezione per poi arrivare alla raccolta, mondatura, essiccazione, conservazione, l'uomo interviene apportando conoscenze e pratiche acquisite nei secoli e tramandate ai giorni nostri che consentono di ottenere un prodotto con elevate qualità intrinseche ma anche con un forte e solido legame con la storia e la cultura del territorio in cui viene prodotto. Lo zafferano di Sardegna ha condizionato nelle sue alterne vicende economiche e per la sua importanza la vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato.
Il ciclo di coltivazione dello zafferano in Sardegna è poliennale. Le tecniche agronomiche poste in atto in tutte le fasi del ciclo colturale sono quelle tipiche di una coltivazione "biologica", cioè senza l'apporto e l'uso di sostanze chimiche di sintesi. Particolare importanza e tipicità riveste l'operazione dell'umettamento degli stimmi con olio extravergine nella fase che precede
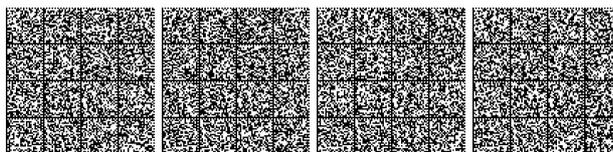
l'essiccazione. Operazione questa che si tramanda da secoli e che richiede l'attenzione di mani esperte.

La cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, è molto antica ed affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola.

Sotto il dominio punico e nel periodo romano e bizantino, si consolidò la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.

Ma la prima vera testimonianza di commercializzazione del prodotto "zafferano" si ha nel XIV° secolo con il Regolamento del porto di Cagliari del 1317 (Breve Portus) che contiene una norma per disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna.

Nell'800, si diffonde ulteriormente la coltura e l'uso della droga, impiegata non solo per le sue qualità aromatiche e medicinali, ma anche per la tintoria delle sete e dei cotoni. Non meno importante era però l'utilizzo che veniva fatto in cucina nelle preparazioni tipiche di pane, primi, secondi e dolci o, nei mercati, come merce di scambio.

Già a partire dalla guerra e con la ripresa economica, lo zafferano perde però la sua funzione di metro di valutazione dello stato sociale delle famiglie ma rimane, per molte di esse, un'importante fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica all'agricoltura ed alla pastorizia.

Art. 7
Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06.

Art. 8
Etichettatura

Lo "Zafferano di Sardegna" D.O.P., in attesa del confezionamento, deve essere conservato in contenitori di vetro o latta o acciaio inox, a chiusura ermetica che lo preservino dall'esposizione alla luce e all'aria.

Il confezionamento deve avvenire con cura e in confezioni tali da non provocare danni interni o esterni al prodotto. Il materiale delle confezioni deve essere di vetro o terracotta, o sughero o cartoncino (quello a diretto contatto con il prodotto è costituito da vetro o carta) e deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il trasporto e la conservazione. Le confezioni hanno un peso di 0,25 g, o 0,50 g, o 1 g, o 2g, o 5 g.

Le confezioni devono recare:

- Il logo della D.O.P. "Zafferano di Sardegna" ;
- il logo comunitario della D.O.P;
- ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti;
- il bollino recante la numerazione progressiva delle quantità prodotte, rilasciato dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o in caso di sua assenza dalla Struttura di controllo.

Il logo della denominazione è costituito da tre parti ben distinte con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con segno stilizzato, da un fiore a sei tepali disposto a sinistra per lasciar spazio agli stimmi che si protendono verso destra e verso sinistra; in alto è disposto ad arco la dicitura "Zafferano di Sardegna" in carattere Futura Condensed; in basso chiusa in un bacchettone la scritta "Denominazione di Origine Protetta" in carattere Futura Condensed.

La D.O.P. deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinto nettamente dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

Alla Denominazione d'Origine Protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e

marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo deve essere presentato a colori in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati di seguito:
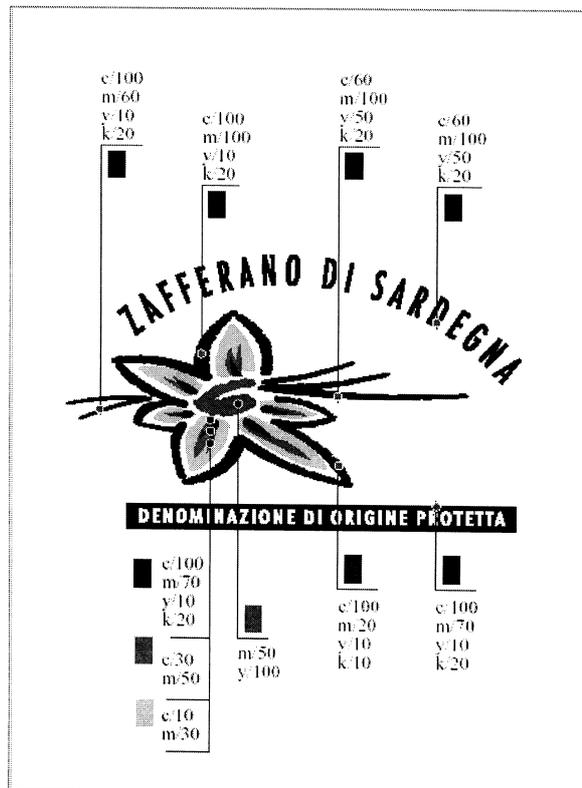
Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette o confezioni rende necessario ridurre le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo.
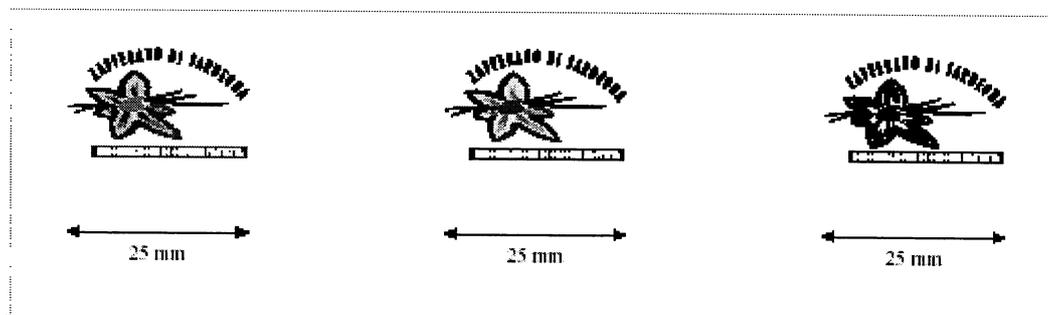
Art. 9
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo "Zafferano di Sardegna" DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo, in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il prodotto a denominazione di origine protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
- gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'Origine Protetta siano autorizzati dal Consorzio, costituito dai produttori della DOP, incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta.

In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/06.

09A01760

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pisticci, sezione staccata di Policoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e sentito il Garante del Contribuente della Basilicata;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Pisticci - Sezione Staccata di Policoro, nella giornata del 2 febbraio 2009.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario per motivi connessi al furto subito dall'Ufficio di Pisticci - Sezione Staccata di Policoro di n. 11 monitor, 3 unità centraline e n. 1 tastiera, con conseguente irregolare funzionamento e momentanea impossibilità di prestare al pubblico tutti i servizi istituzionali.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 9 febbraio 2009

Il direttore regionale: SACCONE

09A01890

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Insuman». (Determinazione/C n. 257/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale INSUMAN (insulina umana) - autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni dell'11 novembre 1998, 18 febbraio 1999, 20 marzo 2000 e 18 dicembre 2007 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/030/028 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/029 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/030 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/031 rapid 40 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/032 rapid 40 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/033 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/034 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/035 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/036 basal 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/037 basal 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/038 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/039 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/040 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/041 comb 15 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/042 comb 15 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/043 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/044 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/045 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/046 comb 25 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/047 comb 25 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/048 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/049 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/050 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/051 comb 50 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/97/030/052 comb 50 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/97/030/053 infusat 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 3 flaconcini;

EU/1/97/030/054 infusat 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3,15 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/055 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/056 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/057 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/058 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/059 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/060 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/061 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/062 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/063 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/064 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/065 rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne;

EU/1/97/030/066 rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne;

EU/1/97/030/067 rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne;

EU/1/97/030/068 rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne;

EU/1/97/030/069 basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne;

EU/1/97/030/070 basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne;

EU/1/97/030/071 basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne;

EU/1/97/030/072 basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne;

EU/1/97/030/073 comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne;

EU/1/97/030/074 comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne;

EU/1/97/030/075 comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne;

EU/1/97/030/076 comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne;

EU/1/97/030/077 comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne;

EU/1/97/030/078 comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne;

EU/1/97/030/079 comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne;

EU/1/97/030/080 comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne;

EU/1/97/030/081 comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne;

EU/1/97/030/082 comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne;

EU/1/97/030/083 comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne;

EU/1/97/030/084 comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne;

EU/1/97/030/085 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce;
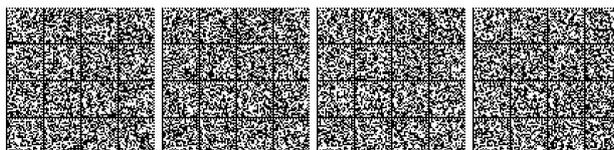
EU/1/97/030/086 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/087 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/088 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/089 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/090 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/091 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/092 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/093 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/094 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/095 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/096 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/097 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/098 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/099 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/100 rapid 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne;

EU/1/97/030/101 basal 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne;

EU/1/97/030/102 comb 15 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne;

EU/1/97/030/103 comb 25 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne;

EU/1/97/030/104 comb 50 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne;

EU/1/97/030/105 rapid 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne;

EU/1/97/030/106 basal 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne;

EU/1/97/030/107 comb 15 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne;

EU/1/97/030/108 comb 25 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne;

EU/1/97/030/109 comb 50 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne;

EU/1/97/030/110 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/111 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/112 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/113 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/114 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/115 rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/116 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/117 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/118 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/119 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/120 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/121 basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/122 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/123 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/124 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/125 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce;
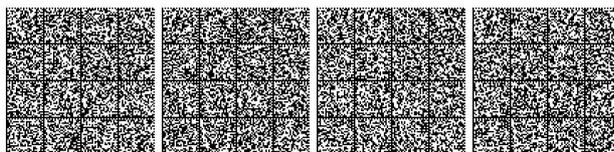
EU/1/97/030/126 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/127 comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/128 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/129 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/130 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/131 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/132 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/133 comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce;

EU/1/97/030/134 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce;

EU/1/97/030/135 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce;

EU/1/97/030/136 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce;

EU/1/97/030/137 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce;

EU/1/97/030/138 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce;

EU/1/97/030/139 comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Insuman (insulina umana) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale INSUMAN (insulina umana) nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185835/E (in base 10) 10M8MC (in base 32);
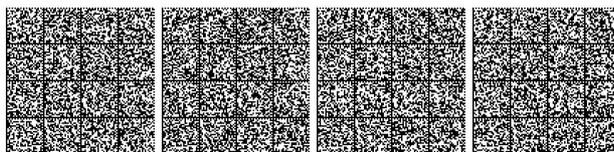
rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185847/E (in base 10) 10M8MR (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 034185850/E (in base 10) 10M8MU (in base 32);

rapid 40 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; n. 034185862/E (in base 10) 10M8N6 (in base 32);

rapid 40 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini; n. 034185874/E (in base 10) 10M8NL (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185886/E (in base 10) 10M8NY (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185898/E (in base 10) 10M8PB (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 034185900/E (in base 10) 10M8PD (in base 32);

basal 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; n. 034185912/E (in base 10) 10M8PS (in base 32);

basal 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini; n. 034185924/E (in base 10) 10M8Q4 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185936/E (in base 10) 10M8QJ (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185948/E (in base 10) 10M8QW (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 034185951/E (in base 10) 10M8QZ (in base 32);

comb 15 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; n. 034185963/E (in base 10) 10M8RC (in base 32);

comb 15 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini; n. 034185975/E (in base 10) 10M8RR (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185987/E (in base 10) 10M8S3 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185999/E (in base 10) 10M8SH (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 038923013/E (in base 10) 153US5 (in base 32);

comb 25 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; n. 038923025/E (in base 10) 153USK (in base 32);

comb 25 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini; n. 038923037/E (in base 10) 153USX (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 038923049/E (in base 10) 153UT9 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 038923052/E (in base 10) 153UTD (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 038923064/E (in base 10) 153UTS (in base 32);

comb 50 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; n. 038923076/E (in base 10) 153UU4 (in base 32);

comb 50 40 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 5 flaconcini; n. 038923088/E (in base 10) 153UUJ (in base 32);

infusat 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 10 ml 3 flaconcini; n. 038923090/E (in base 10) 153UUL (in base 32);

infusat 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3,15 ml 5 cartucce; n. 038923102/E (in base 10) 153UUY (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce; n. 038923114/E (in base 10) 153UVB (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce; n. 038923126/E (in base 10) 153UVQ (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce; n. 038923138/E (in base 10) 153UW2 (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce; n. 038923140/E (in base 10) 153UW4 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce; n. 038923153/E (in base 10) 153UWK (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce; n. 038923165/E (IN base 10) 153UWX (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce; n. 038923177/E (in base 10) 153UX9 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce; n. 038923189/E (in base 10) 153UXP (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 4 cartucce; n. 038923191/E (in base 10) 153UXR (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 10 cartucce; n. 038923203/E (in base 10) 153UY3 (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne; n. 038923215/E (in base 10) 153UYH (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne; n. 038923227/E (in base 10) 153UYV (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923239/E (in base 10) 153UZ7 (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne; n. 038923241/E (in base 10) 153UZ9 (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne; n. 038923254/E (in base 10) 153UZQ (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne; n. 038923266/E (in base 10) 153V02 (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923278/E (in base 10) 153V0G (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne; n. 038923280/E (in base 10) 153V0J (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne; n. 038923292/E (in base 10) 153V0W (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne; n. 038923304/E (in base 10) 153V18 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923316/E (in base 10) 153V1N (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne; n. 038923328/E (in base 10) 153V20 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne; n. 038923330/E (in base 10) 153V22 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne; n. 038923342/E (in base 10) 153V2G (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923355/E (in base 10) 153V2V (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne; n. 038923367/E (in base 10) 153V37 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 3 penne; n. 038923379/E (in base 10) 153V3M (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 4 penne; n. 038923381/E (in base 10) 153V3P (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923393/E (in base 10) 153V41 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 10 penne; n. 038923405/E (in base 10) 153V4F (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce; n. 034185280/E (in base 10) 10M820 (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce; n. 034185292/E (in base 10) 10M82D (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce; n. 034185304/E (in base 10) 10M82S (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce; n. 034185316/E (in base 10) 10M834 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce; n. 034185328/E (in base 10) 10M83J (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce; n. 034185330/E (in base 10) 10M83L (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce; n. 034185342/E (in base 10) 10M83Y (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce; n. 034185355/E (in base 10) 10M84C (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce; n. 034185367/E (in base 10) 10M84R (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce; n. 034185379/E (in base 10) 10M853 (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce; n. 034185381/E (in base 10) 10M855 (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce; n. 034185393/E (in base 10) 10M85K (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce; n. 034185405/E (in base 10) 10M85X (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce; n. 034185417/E (in base 10) 10M869 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce; n. 034185429/E (in base 10) 10M86P (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne; n. 034185431/E (in base 10) 10M86R (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne; n. 034185443/E (in base 10) 10M873 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne; n. 034185456(in base 10) 10M87J (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne; n. 034185468/E (in base 10) 10M87W (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 6 penne; n. 034185470/E (in base 10) 10M87Y (in base 32);

rapid 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne; n. 034185482/E (in base 10) 10M88B (in base 32);

basal 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne; n. 034185494/E (in base 10) 10M88Q (in base 32);

comb 15 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne; n. 034185506/E (in base 10) 10M892 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne; n. 034185518/E (in base 10) 10M89G (in base 32);

comb 50 100 UI/ml optiset sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 9 penne; n. 034185520/E (in base 10) 10M89J (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce; n. 034185532/E (in base 10) 10M89W (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce; n. 034185544/E (in base 10) 10M8B8 (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185557/E (in base 10) 10M8BP (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce; n. 034185569/E (in base 10) 10M8C1 (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce; n. 034185571/E (in base 10) 10M8C3 (in base 32);

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce; n. 034185583/E (in base 10) 10M8CH (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce; n. 034185595/E (in base 10) 10M8CV (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce; n. 034185607/E (in base 10) 10M8D7 (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185619/E (in base 10) 10M8DM (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce; n. 034185621/E (in base 10) 10M8DP (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce; n. 034185633/E (in base 10) 10M8F1 (in base 32);

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce; n. 034185645/E (in base 10) 10M8FF (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce; n. 034185658/E (in base 10) 10M8FU (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce; n. 034185660/E (in base 10) 10M8FW (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185672/E (in base 10) 10M8G8 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce; n. 034185684/E (in base 10) 10M8GN (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce; n. 034185696/E (in base 10) 10M8H0 (in base 32);

comb 15 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce; n. 034185708/E (in base 10) 10M8HD (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce; n. 034185710/E (in base 10) 10M8HG (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce; n. 034185722/E (in base 10) 10M8HU (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185734/E (in base 10) 10M8J6 (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce; n. 034185746/E (in base 10) 10M8JL (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce; n. 034185759/E (in base 10) 10M8JZ (in base 32);

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce; n. 034185761/E (in base 10) 10M8K1 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 3 cartucce; n. 034185773/E (in base 10) 10M8KF (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 4 cartucce; n. 034185785/E (in base 10) 10M8KT (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185797/E (in base 10) 10M8L5 (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 6 cartucce; n. 034185809/E (in base 10) 10M8LK (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 9 cartucce; n. 034185811/E (in base 10) 10M8LM (in base 32);

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 10 cartucce; n. 034185823/E (in base 10) 10M8LZ (in base 32).Indicazioni terapeutiche: terapia del diabete mellito quando sia necessario un apporto insulinico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Insuman (insulina umana) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezioni:

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185886/E (in base 10) 10M8NY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,94 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,16 euro;

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185898/E (in base 10) 10M8PB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,80 euro;

basal 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 034185900/E (in base 10) 10M8PD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

basal 100 UIml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185619/E (in base 10) 10M8DM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

basal 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3ml 5 penne; n. 038923278/E (in base 10) 153V0G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185987/E (in base 10) 10M8S3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,94 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,16 euro;

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185999/E (in base 10) 10M8SH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,80 euro;

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 038923013/E (in base 10) 153US5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 25 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185734/E (in base 10) 10M8J6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 25 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923355/E (in base 10) 153V2V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 038923049/E (in base 10) 153UT9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,94 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,16 euro;

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 038923052/E (in base 10) 153UTD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,80 euro;

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 038923064/E (in base 10) 153UTS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 50 100 UI/ml sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185797/E (in base 10) 10M8L5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

comb 50 100 UI/ml optiset, sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923393/E (in base 10) 153V41 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 1 flaconcino; n. 034185835/E (in base 10) 10M8MC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».
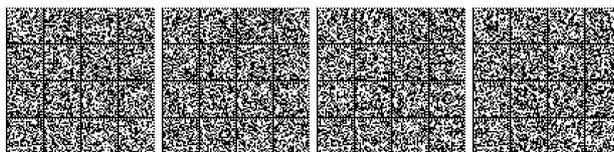
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,94 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,16 euro;

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso flaconcino (vetro) 5 ml 5 flaconcini; n. 034185847/E (in base 10) 10M8MR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,80 euro;

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) 3 ml 5 cartucce; n. 034185850/E (in base 10) 10M8MU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

rapid 100 UI/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso cartuccia (vetro) per opticlik 3 ml 5 cartucce; n. 034185557/E (in base 10) 10M8BP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

rapid 100 UI/ml optiset, soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna usa e getta 3 ml 5 penne; n. 038923239/E (in base 10) 153UZ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: classe «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Insuman (insulina umana) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01727

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2009.

Disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni) che prescrive la verifica dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che prevedono l'obbligo per gli enti pubblici nazionali di individuare con proprio regolamento i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che con provvedimento del 3 agosto 2006 la Banca d'Italia, in attuazione dei richiamati articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha emanato il «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» nel quale sono indicati, tra l'altro, il termine conclusivo e l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di appalto di lavori, servizi e forniture e di affidamento in economia;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regolamenta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, la fase dei controlli sugli atti dei suddetti procedimenti e il funzionamento degli organi interni cui gli stessi sono demandati.

2. Tale fase si configura, nell'ambito del procedimento di affidamento dei contratti, come sub-procedimento specificamente finalizzato alla verifica da parte degli organi di controllo dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata dagli organi decisionali della Banca d'Italia.

Art. 2.

Verifica dell'aggiudicazione provvisoria

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono sottoposti a verifica di conformità da parte degli organi di controllo.

2. La verifica dell'aggiudicazione provvisoria accerta la conformità di tutti gli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge e alla normativa della Banca d'Italia, al fine di garantire la legittimità e la trasparenza della procedura di affidamento.

Art. 3.

Organi competenti

1. La competenza ad effettuare la verifica dell'aggiudicazione provvisoria è attribuita, in via generale, alla Commissione per le spese (di seguito «Commissione»).

2. Limitatamente alle procedure di affidamento di contratti promosse da Strutture individuate secondo criteri di competenza funzionale con provvedimento della Amministrazione e per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi, attualmente pari a 206.000 euro (al netto dell'IVA), la verifica è effettuata da Nuclei di controllo sulle spese (di seguito «Nuclei») costituiti presso le Strutture stesse. Tale competenza per valore dei «Nuclei» si estende anche agli appalti di lavori.

3. Alla Commissione e ai Nuclei è demandato in via esclusiva il compito di effettuare il controllo sull'aggiudicazione provvisoria, con esclusione di ogni coinvolgimento nelle altre fasi del procedimento di affidamento dei contratti sottoposto al controllo. La valutazione degli organi di controllo è vincolante per il prosieguo della procedura.

Art. 4.

Commissione per le spese e Nuclei di controllo sulle spese

1. La Commissione e i Nuclei sono composti da tre membri effettivi e da membri supplenti. La loro costituzione ed il loro funzionamento sono stabiliti con provvedimento della Amministrazione. Essi sono regolarmente costituiti con la presenza di tre membri di cui almeno uno effettivo e si riuniscono su convocazione rispettivamente del Presidente e del Coordinatore.

2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento garantiscono l'indipendenza degli organi di controllo rispetto ai soggetti cui sono demandate competenze di amministrazione attiva sui procedimenti sottoposti a controllo. I componenti dei predetti organi devono essere in possesso di requisiti di professionalità adeguati allo svolgimento della funzione.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; delle riunioni viene redatto apposito verbale che dà conto delle decisioni adottate con l'indicazione, in caso di esito negativo del controllo, delle motivazioni. Il verbale riporta l'eventuale posizione dissenziente dei componenti.

Art. 5.

Modalità procedurali

1. Gli atti di gara sono inviati alla Commissione o ai Nuclei dal soggetto che ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria entro i cinque giorni lavorativi successivi all'adozione di quest'ultima.

2. La Commissione o i Nuclei accertano la conformità degli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge, di regolamento e alla normativa della Banca d'Italia.

3. In caso di esito positivo della verifica, la Commissione o i Nuclei appongono il visto sull'aggiudicazione provvisoria entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di gara; decorso tale termine, l'aggiudicazione si intende comunque approvata.

4. Il predetto termine di trenta giorni può essere interrotto, per una sola volta, a seguito della richiesta di chiarimenti e documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

5. La Commissione o i Nuclei comunicano l'esito positivo del controllo dell'aggiudicazione provvisoria all'organo competente ad adottare l'aggiudicazione definitiva.

Art. 6.

Diniego dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria

1. Qualora dalla verifica degli atti di gara emergano vizi o irregolarità, la Commissione o i Nuclei rinviano tempestivamente la documentazione al soggetto competente perché proceda al rinnovo degli atti ritenuti illegittimi, previo annullamento degli stessi, o all'instaurazione di una nuova procedura di affidamento. Della mancata aggiudicazione dell'appalto è data formale comunicazione ai candidati e agli offerenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del provvedimento si applicano ai procedimenti di affidamento di contratti avviati dopo la sua entrata in vigore.

Roma, 11 febbraio 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A01893

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 19 giugno 2008.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province.

IL COMITATO
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla
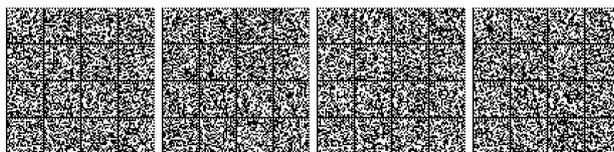
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopracitato, per la parte applicabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le competenze delle province;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)* della Costituzione;

Visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera
la direttiva n. 6:

Art. 1.

Assetto organizzativo

1. La funzione statistica è una funzione necessaria delle province ed è svolta in modo unitario dagli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con riferimento alle attività di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.

2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3-*bis*. Nel caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, nelle more della costituzione di tale ufficio, la funzione statistica è comunque svolta nell'ambito dell' ufficio del direttore generale o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 2. L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.

3-*ter*. Le province organizzano i loro sistemi informativi statistici in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e con i sistemi informativi e statistici degli altri enti nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

Art. 2.

Personale degli uffici di statistica delle province

1. Il responsabile della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica può essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purché nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie competenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessità operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'ISTAT.

Art. 3.

Attività e compiti degli uffici di statistica delle province

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera *d)*, e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione ha delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale. Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.

6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art. 19, lettera *l)* del decreto legislativo n. 267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.

Art. 4.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 19 giugno 2008

Il presidente: BIGGERI

09A01834

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE

DECRETO 3 febbraio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, emanato con decreto ministeriale 18 novembre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 1° dicembre 2005, successivamente modificato con D.D. n. 01/2006 del 2 maggio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006;

Visti in particolare gli articoli 8, comma 1, lettera *h)*, 13, comma 1, lettera *e)*, 15, comma 1, lettera *b)*, 45, comma 2 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 51 del 31 luglio 2008, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche all'art. 11, comma 1, lettera *e)* e comma 2:

Art. 11:

il comma 1, lettera *e)* è sostituito come segue: «i rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'università che esprime il rettore di cui al punto *c)*»;

il comma 2 è sostituito come segue: «Le rappresentanze di cui ai precedenti punti *d)*, ed *f)* saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.»;

Vista la deliberazione del consiglio dei docenti n. 27 del 7 ottobre 2008, con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto sopra citate;

Vista la nota del 22 ottobre 2008, prot. n. 2594/2008 di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della deliberazione del consiglio dei docenti di approvazione delle modifiche stesse;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota in data 16 gennaio 2009, prot. n. 3855, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modifiche;

Decreta:

A) Sono approvate le modifiche di cui all'art. 11 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, riportate in narrativa.

B) È emanato nel testo che segue lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane che riporta le modifiche anzidette:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità dell'Istituto italiano di scienze umane

1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, è istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nei sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attività anche nella sede di Napoli.

2. L'Istituto svolge la propria attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varietà degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di più alto livello scientifico.

Art. 2.

Struttura a rete

1. L'Istituto svolge la propria attività didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le università italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attività, di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.

2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le università di seguito elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:

a) Università di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;

b) Università di Firenze - Istituto di studi umanistici;

c) Università di Napoli «Federico II» - Scuola superiore di alta formazione;

d) Università di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;

e) Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;

f) Università di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.

3. Le università assicurano il coordinamento delle attività delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.

4. L'Istituto può stipulare convenzioni anche con altre università per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

Art. 3.

Carattere nazionale e internazionale delle attività

1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:

a) favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;

b) assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;

c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

d) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;

e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;

g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.

Art. 4.

Attività formative e titoli

1. Per l'assolvimento delle proprie finalità, l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre università, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. L'Istituto potrà anche in cooperazione con altre università, realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.

Art. 5.

Ricerca

1. È parte integrante della attività dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.

2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

TITOLO II
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Organi

Sono organi di governo della Istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il consiglio dei docenti;

d) il consiglio di garanzia;

e) il presidente del consiglio di garanzia;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Docenti

1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*.

2. Cooperano all'attività didattica e scientifica nell'ambito delle attività dell'Istituto:

a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformità con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre università;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;

d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;

e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;

h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;

i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Istituto, attraverso gli strumenti più idonei;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;

m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;

n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività dell'Istituto e la relativa offerta formativa.

2. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, può altresì delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.

È facoltà del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni connesse all'attività scientifica dell'Istituto.

Art. 9.

Elezione del direttore

1. Il direttore è eletto dal consiglio dei docenti tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di garanzia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *f)*, entro quindici giorni dall'elezione.

4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di garanzia.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto.

6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.

7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio direttivo, più anziano nel ruolo.

Art. 10.

I vicedirettori

1. Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, nomina il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare le attività di ciascuna sede, può nominare, uno o più vicedirettori.

2. Ciascun vicedirettore:

a) coadiuva, perle materie delegategli, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attività svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;

b) se non ne è membro, può essere invitato a riferire al consiglio direttivo circa le situazioni locali;

c) svolge le attività delegategli dal direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;

d) promuove l'integrazione delle attività della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.

3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo direttore.

Art. 11.

Composizione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore dell'Istituto;

b) il vicedirettore vicario;

c) il rettore designato dal consiglio di garanzia ai sensi dell'art. 18;

d) cinque rappresentanti dei docenti di cui all'art. 7, comma 1;

e) i rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'università che esprime il rettore di cui al punto *c)*;

f) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1;

g) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le rappresentanze di cui ai precedenti punti *d)* ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.

3. A far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attività dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal consiglio direttivo stesso.

Art. 12.

Attività del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale.

3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalità, e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.

4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.

5. Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.

6. Il consiglio è presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

7. Il consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.

Art. 13.

Funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

2. Il consiglio, in particolare:

a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto;

b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;

c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;

f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalità;

g) definisce, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;

h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

i) delibera sul conferimento delle attività didattiche a docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;

j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;

k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;

l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le università.

Art. 14.

Composizione del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Su materie determinate dall'art. 15, la composizione del consiglio dei docenti è integrata da coloro che coordinano i corsi di dottorato, da coloro che dirigono le scuole di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, nonché dai docenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*.

Art. 15.

Funzioni del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti:

a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;

b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio direttivo.

2. Il consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle seguenti materie:

a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;

b) procedure di reclutamento e mobilità dei professori universitari e chiamate degli stessi, nonché ogni altro provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del consiglio direttivo in ordine alla compatibilità finanziaria.

3. Il consiglio dei docenti esprime altresì il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore.

4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.

5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera *a)*, del presente articolo sono assunte in composizione allargata del consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Art. 16.

Composizione e finalità del consiglio di garanzia

1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le università della rete di cui al precedente art. 2 è costituito il consiglio di garanzia, composto dai rettori delle università della rete stessa.

2. Partecipa al consiglio, con diritto di voto, il direttore dell'Istituto.

Art. 17.

Presidente del consiglio di garanzia

1. Il consiglio è presieduto di un professore universitario di prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.

2. Il presidente è nominato, su proposta del direttore, sentito il consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

3. Il presidente convoca il consiglio di garanzia, e adotta, d'intesa con il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il raccordo delle attività dell'Istituto con le università convenzionate.

4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.

Art. 18.

Funzioni del consiglio di garanzia

1. Il consiglio di garanzia:

a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività dell'Istituto e in ordine alla programmazione didattica;

b) approva il piano dei dottorati afferenti alle singole scuole;

c) formula proposte per il potenziamento dell'attività dell'Istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre università;

d) assume le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4;

e) nomina il presidente ai sensi dell'art. 17;

f) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;

g) nomina il presidente e i componenti del nucleo di valutazione;

h) designa il rappresentante delle università della rete in seno al consiglio direttivo.

Art. 19.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. L'Istituto adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di valutazione si estende altresì alla qualità intrinseca della didattica e dell'attività scientifica, agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attività di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualità dell'opera svolta, anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.

3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:

a) un membro con funzioni di presidente;

b) quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;

c) quattro membri prescelti tra alte personalità del mondo della cultura internazionale.

4. Ferma l'unità dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne costituiscono articolazioni operative, la

prima delle quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato scientifico) quella relativa alle valutazioni di cui al comma 2.

5. Il nucleo delibera a maggioranza dei presenti, riuniti anche in teleconferenza, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, purché, oltre al presidente, sia presente, per le valutazioni di cui al comma 1, almeno la metà dei componenti del comitato tecnico e, per le valutazioni di cui al comma 2, almeno la metà dei componenti del comitato scientifico.

6. Un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 44 del presente statuto detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo.

Art. 20.

Disposizioni generali sulla funzionalità organi collegiali

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico dell'Istituto;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera *c)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;

g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;

j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 21.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

TITOLO III
ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 22.

Personale

1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.

2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

Art. 23.

Attività amministrativa e tecnica

1. I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 24.

Strutture

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto può avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle università della rete.

Art. 25.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.

Art. 26.

Corsi di specializzazione e post-dottorali

1. L'Istituto può istituire, nell'ambito delle altre attività di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilità di assegnare borse di studio per tali attività, nonché master di secondo livello.

Art. 27.

Disposizioni comuni ai corsi

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi, le attività didattiche vengono stabilite dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.

TITOLO IV

ALLIEVI

Art. 28.

Accesso ai corsi

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.

2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.

4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le prove di concorso sono scritte e orali.

6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini statutari dell'Istituto.

7. La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte per lo stesso livello di corso.

8. Studenti e laureati di università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di dottorato, i corsi della Istituto, pur non essendone allievi.

Art. 29.

Commissioni giudicatrici

1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.

2. Ciascuna commissione è composta, di norma, da un numero di membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre università, anche straniere.

Art. 30.

Graduatorie

1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art. 31.

Ammissione

1. Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito in base alla graduatoria degli idonei.

Art. 32.

Allievi stranieri

1. Alle attività formative dell'Istituto possono essere ammessi anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

2. Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 33.

Borse di studio e ospitalità

1. L'Istituto determina con proprio regolamento i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione dell'ospitalità presso le residenze eventualmente disponibili o convenzionate.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34.

Amministrazione

1. L'amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 13. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.

Art. 35.

direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. In particolare, il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;

b) è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;

c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, e dai regolamenti;

e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore a un dirigente dell'Istituto o di altra università, nonché di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacità. L'incarico, previo accordo con le parti interessate, può essere altresì temporaneamente conferito al direttore amministrativo di altra università.

4. Il trattamento economico del direttore amministrativo viene determinato dal consiglio direttivo.

5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

6. Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo è di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 36.

Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37.

Uffici dirigenziali

1. Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali, sono individuati dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

Art. 38.

Formazione e aggiornamento

1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 39.

Funzioni disciplinari

1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate in conformità alle norme di stato giuridico del personale stesso.

TITOLO VI

PATRIMONIO E FINANZA

Art. 40.

Esercizio finanziario

1. L'attività amministrativa e contabile dell'Istituto è riferita all'anno solare.

2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 42.

Art. 41.

Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Istituto sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e fondazioni, nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da attività formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.

2. L'Istituto, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 42.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Istituto è costituito, con decreto del direttore, su designazione del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente e da due membri, esperti di comprovata qualificazione iscritti nel registro dei revisori contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Essi sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attività formative, il consiglio dei docenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Istituto.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Il consiglio provvisorio

1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del Consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto dai rettori delle Università di Firenze e di Napoli «Federico II», sedi dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge tutte funzioni attribuite al consiglio direttivo dal presente statuto.

2. Il consiglio provvisorio svolge altresì le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.

3. Il consiglio direttivo è costituito non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata dall'art. 11; non appena costituito il consiglio direttivo, viene costituito anche il consiglio dei docenti.

4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 15, comma 2, lettera *b)*, relativamente alle discipline attualmente ricoperte da docenti che svolgono la propria attività a tempo pieno presso l'Istituto.

Art. 47.

Ultrattività dei regolamenti vigenti

1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.

2. Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

C) Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per conoscenza, ed entrerà in vigore in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*.

Firenze, 3 febbraio 2009

Il direttore: SCHIAVONE

09A01726
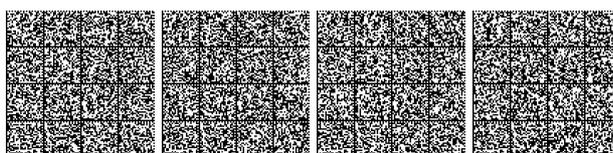
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 304 del 31 dicembre 2008)**, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE

Art. 01.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

4. È autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.

5. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al medesimo comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.

6. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

— Si riporta il testo dell'art. 16:

«Art. 16 (*Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)* — 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c*).».

— La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella *C* prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Si riporta il testo degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2003:

«1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
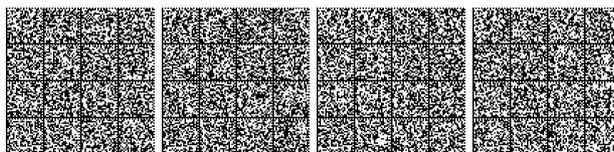
8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. *(Omissis).*

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».

«2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.».

Art. 1.

Interventi per le esigenze di prima necessità della popolazione locale

1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.

Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 613.905 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 124.310 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 247.560 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 880.483 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 6.546.081 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967:

«Art. 171 *(Indennità di servizio all'estero).* — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella *A*;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'art. 189.»;

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali).* — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

— Per gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, si veda nella nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 54, recante«Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008:

«11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'art. 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.».

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 242.368.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 192.102.649 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 7.849.728 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 97.540.539 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), *Criminal Intelligence Unit* (CIU), *European Union Rule of Law Missionin Kosovo* (EULEX Kosovo), *Security Force Training Plan in Kosovo*;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 17.918.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 590.816 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary *International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 241.177 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 9.905.126 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 254.448 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 135.913 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 732.720 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.223.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 8.736.930 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata *Atalanta,* di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 16.369.062 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

16. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 77.839.084 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di euro 32.738.183 per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2009, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.200.000.

18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan materiali di attendamento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 100.000.

19. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate dell'Ecuador il galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 3.445.285 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.580 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 343.760 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 gennaio 2009, la spesa di euro 4.550 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 32.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 703.856 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 4.822.102 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 1.536.862 e di euro 533.218 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 815.386 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 185.146 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 429.655 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e all'articolo 2-*bis*, comma 9, del decreto-legge n. 147 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2008.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 216.500 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 257.419 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo).

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 367.307 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 1 a 12 e da 15 a 26, del citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8:

«1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union *Planning* Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

13. e 14. (*omissis*).

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

17. È autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police *Mission* (EUPM), di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European Union *Planning* Team(EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 2-*bis*, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2008:

«1. È autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: ''EUMM Georgia'', di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.».

«Art. 2-*bis (Partecipazione italiana a missioni internazionali)*. — 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'art. 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'art. 3, comma 5, del

decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'art. 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'art. 4, commi 1, lettere *a)* e *d)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

4.-5. (*Omissis*).

6. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

7. È autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui all'art. 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'art. 4, commi 1, lettera *a)*, e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, EULEX Kosovo, *Security Force Training Plan, Joint Enterprise,* Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il *Military Liason Office* della missione *Joint Enterprise*, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008;

g) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale che partecipa alla missione EUFOR Tchad/RCA.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
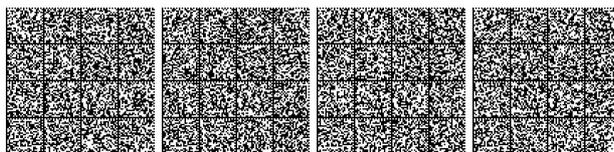
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2009 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. Per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Riferimenti normativi:

— Per i riferimenti al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si vedano i riferimenti all'art. 01.

– Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006:

«1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961:

«Art. 3 — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983:

«1. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974:

«1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986:

«6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo
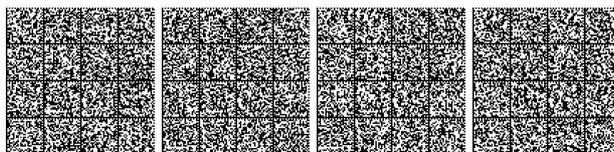
2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Si riporta il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».

— Si riporta il testo degli articoli 21 e 25 — come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 — del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001:

«Art. 21 *(Ufficiali ausiliari)*. — 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere *c)* e *d)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004:

« 2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 (commi 2 e 3) 3, 4, 5, 7 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.» .

«Art. 4 (*Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia
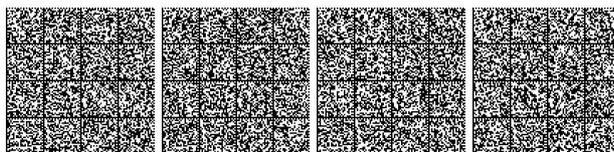
o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005:

«213. L'indennità di trasferta di cui all'art. 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica.».

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori *o nell'alto mare* in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. *I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.*

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo *ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere* per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, *commi 5 e 6*, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2002:

«3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) – f) (Omissis).

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
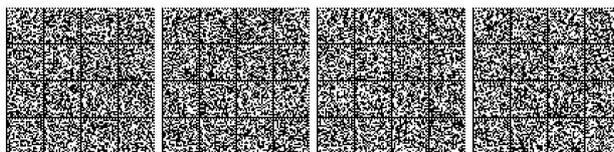
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

— Si riporta il testo degli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione:

«Art. 1135 *(Pirateria)*. — Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.».

«Art. 1136 *(Nave sospetta di pirateria)*. — Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale:

«Art. 12 *(Casi di connessione)*. — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, è il seguente:

«1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro *808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dal 2010, si provvede*:

a) *quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

b) *quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006:

«1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A01989

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-047) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.